

DETERMINAZIONE

Numero del provvedimento	145
Data del provvedimento	20/10/2021
Oggetto	SERVIZIO DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG. Z092AE3612. ADDENDUM CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C DEL D.LGS. 50/2016
Contenuto	

Struttura proponente	Ufficio Gare e Contratti
Resp. del procedimento	Dott. Andrea Francalanci
Parere e visto di regolarità contabile	

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 2.500,00	Altri costi per servizi sanitari da soggetti privati	3B02023201	2021/2022

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	3	ADDENDUM CONTRATTUALE

IL DIRETTORE

Visti:

1. il vigente Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, come sottoscritti in data 22 giugno 2009 da tutti gli enti aderenti, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267/00 e in conformità con la legge regionale n. 40/05, e ss.mm.ii., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano, dott.ssa Samantha Arcangeli;
2. la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28/17, avente a oggetto il recesso dal Consorzio da parte del Comune di Fiesole;
3. il Regolamento di Organizzazione e il Regolamento di Contabilità del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest attualmente vigenti;
4. il decreto del Presidente n. 2/2020, che incarica il sottoscritto Andrea Francalanci, quale Direttore del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest;
5. il Bilancio economico di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2022-2023, come approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 29 del 30.12.2020;
6. il vigente Regolamento di Contabilità del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest attualmente vigente;
7. il Piano Integrato di Salute 2020-2022 approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 9 del 19/06/2020;
8. la Programmazione Operativa Annuale (POA) 2021, approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 25/02/2021;

DATO ATTO CHE in data 16/12/2019 è stato stipulato tra la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest e EXPRIT SRL il contratto rep. n. 100/2019 relativo al "Servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria presso pubbliche amministrazioni", per la durata di 36 mesi e un importo complessivo pari a € 32.250,00;

CONSIDERATO CHE:

- il turnover imprevedibile del personale dell'ente e la straordinaria situazione di emergenza epidemiologica nazionale derivante dalla diffusione della malattia infettiva COVID-19 hanno portato l'ente gestore a sostenere costi, non previsti né tantomeno prevedibili al momento della stipula contrattuale, per effettuare ulteriori visite mediche rispetto a quelle previste dall'art. 2 del suddetto contratto;
- si è ravvisata inoltre la necessità, non prevista né tantomeno prevedibile al momento della stipula contrattuale, di una variazione delle sedi del servizio della SdS rispetto a quanto previsto dall'art. 4 del contratto suddetto;

VISTI:

. 106, comma 1 del decreto legislativo n. 50/16, laddove prevede che *"Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi";*
- l'art. 106, comma 7, del medesimo decreto precisa che *"Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice";*

DATO ATTO CHE si sono verificate le condizioni previste dall'art. 106 del Dlgs. 50/2016 e dall'art. 6 del contratto rep. 100/2019 e precisamente: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore (variante in corso d'opera); 2) la necessità di modifica è determinata dall'espletamento di eventuali servizi supplementari della stessa natura di quelli già oggetto d'appalto necessari in corso d'opera, per un importo massimo pari al 20% del valore dell'appalto iniziale; 3) la modifica non altera la natura generale del contratto;

RITENUTO OPPORTUNO procedere con le seguenti modifiche: dell'art. 2 del contratto, prevedendo ulteriori 50 visite mediche (5 pacchetti da 10 visite ciascuna) agli stessi patti e condizioni dell'affidamento in essere; dell'art. 4 indicando le nuove sedi dell'ente; dell'art. 7 con un incremento di € 2.500,00 e quindi fino al 20% dell'importo contrattuale

DATO ATTO CHE con nota prot. 6062/2021 è stata confermata la disponibilità della ditta EXPRIT SRL a procedere con la suddetta modifica;

RILEVATO CHE la spesa prevista per la modifica suddetta, con incremento di ulteriori 50 visite mediche (5 pacchetti da 10 visite ciascuna), ammonta ad € 2.500,00, e trova copertura nel Bilancio Economico annuale di previsione 2021 e pluriennale 2021-2022-2023, Conto n. 3B02023201 - Altri costi per servizi sanitari da soggetti privati;

Vista la bozza di addendum contrattuale di modifica del contratto disciplinante i contenuti delle modifiche sopra descritte come allegata al presente decreto a contrarre per costituirne parte integrante e sostanziale (sub. allegato A);

Dato atto che:

- come anche risulta da specifiche FAQ in materia di tracciabilità e dalle schede di modifica contrattuale introdotte da ANAC, in caso di modifica per servizi supplementari non si rende necessaria l'acquisizione di nuovo CIG;
- relativamente all'adozione del presente atto non sussistono per il sottoscritto condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del decreto legislativo n. 165/2001, né situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/2000 e agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013;
- della legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento sotto il profilo formale e sostanziale, in ordine alle quali il sottoscritto responsabile del procedimento esprime parere favorevole;

Per i motivi esposti in narrativa

DECRETA

1. di modificare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del decreto n. 50/2016, il contratto rep. n. 100/2019 relativo al "Servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria presso pubbliche amministrazioni" - Contraente: EXPRIT SRL;
2. di approvare la bozza di addendum contrattuale di modifica del come allegata al presente decreto a contrarre per costituirne parte integrante e sostanziale (sub. allegato A);
3. di dare atto che la spesa derivante dalla modifica di cui al punto 1 del dispositivo, con incremento di ulteriori 50 visite mediche (5 pacchetti da 10 visite ciascuna), ammonta ad € 2.500,00 e trova copertura nel Bilancio Economico annuale di previsione 2021 e pluriennale 2021-2022-2023, Conto n. 3B02023201 - Altri costi per servizi sanitari da soggetti privati;
4. di dare atto che per la modifica di cui al punto 1 del dispositivo non si rende necessario acquisire alcun nuovo CIG in quanto trattassi di servizio supplementare;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, è il Direttore della Società della Salute, dott. Andrea Francalanci ed il referente del servizio è Alberto Biagi;
6. di pubblicare il presente provvedimento sull'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente dando pubblicità alle informazioni inerenti alla relativa spesa ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci